

Gli appunti del segretario comunale prodromici alla stesura definitiva delle delibere ed Giunta (o di Consiglio) comunale non sono oggetto di accesso agli atti dei consiglieri. Con un po' di orgoglio campa...(-nilistico) allego in calce la sentenza del TAR BRESCIA del 2003 che già allora segnava il solco della definizione di cosa era un atto amministrativo. Anche a Salerno (9 anni dopo) viene ribadita la stessa posizione. Brescia, 19/09/2012 paolo bertazzoli

Il ricorso è da ritenere infondato nella parte in cui parte ricorrente si duole della illegittimità del diniego interposto dall'Amministrazione comunale avverso l'istanza di accesso al brogliaccio delle delibere consiliari custodito dal segretario comunale, in quanto il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "i consiglieri comunali e provinciali non sono legittimati ad accedere al brogliaccio formato dal segretario comunale per la successiva redazione del testo di una delibera consiliare, in quanto i relativi appunti in ordine alle opinioni espresse e alle valutazioni manifestate dai membri consiliari non integrano un documento amministrativo" (cfr. T.A.R Lombardia Brescia, 31 dicembre 2003, n. 1823).

Il ricorso è invece da accogliere con riferimento alle ulteriori istanze di accesso

N. 00539/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2011, proposto da:

Proto Maria Chiara, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Angelo Mastrandrea e Giuseppe D'Amico, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, Via Dogana Vecchia, n. 40;

contro

Comune di Controne, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via G. Carucci, n.1/A;

per l'annullamento

a - provvedimento di diniego prot. 1867/2011 del 7 luglio 2011 - a firma del Segretario comunale di Controne - recante il mancato accoglimento della richiesta di presa visione del brogliaccio della giunta comunale;

b – il silenzio sulle seguenti istanze di accesso ai documenti amministrativi:

1 – prot. n. 1632 del 13 giugno 2011, avente ad oggetto: a) la richiesta del nome della società incaricata per il controllo dell'ICI; b) la copia del contratto sottoscritto con tale società; c) il ruolo accertato; d) il ruolo riscosso;

2 – prot- n- 1573 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto: a) verbali di giunta comunali dal n. 1 al n. 41 dell'anno 2011; b) tutti i regolamenti comunali; c) protocollo di emergenza dall'1 gennaio 2011 al momento della richiesta; d) delibera di approvazione del regolamento di pubblicazione atti on line;

3 – prot. n. 1635 del 13 giugno 2011, avente ad oggetto: a) la richiesta dei nomi del personale in servizio con relativa qualifica e livello di inquadramento; b) delibera di Giunta di approvazione della pianta organica del Comune; c) mansioni e compito di ogni dipendente; d) orario di servizio dei dipendenti; e) convenzioni esistenti con professionisti esterni;

4 – prot. n. 1674 del 20 giugno 2011, avente ad oggetto le segnalazioni di abusi edilizi rilevati da giugno 2006 alla data della domanda;

5 – prot. n. 1780 del 30 giugno 2011, avente ad oggetto il Registro generale delle determinate dell'anno 2011;

6 – prot. n. 2094 del 3 agosto 2011, avente ad oggetto le note prot. n. 208/2011, 226/2011, 470/2011, 828/2011, 1067/2011, 1614/2011, 1676/2011, 1740/2011, 1778/2011, 1880/2011, 2048/2011, 2070/2011, 2078/2011;

7 – prot. n. 2163 del 9 agosto 2011, avente ad oggetto; a) disposizione del servizio di spazzamento del 13 luglio 2011 prot. n. 1947; b) verifica servizio di spazzamento prot. n. 2006 del 21 luglio 2011; c) disposizione di servizio per verifica spazzamento del 26 luglio 2011 prot. n. 2045; d) verifica servizio spazzamento vie comunali del 1° agosto 2011 prot. n. 2068;

8 – prot. n. 2232 del 17 agosto 2011, avente ad oggetto: a) protocollo di emergenza dal 1° gennaio 2011 al momento della domanda; b) protocollo generale dal 10 agosto 2011 al momento della domanda; c) registro delle pubblicazioni all'albo pretorio dal 4 agosto 2011 al momento della domanda; d) registro generale delle determinate dal 1° agosto 2011 al momento della domanda;

c – nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere agli atti menzionati ai precedenti capi a e b.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Controne;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22 settembre 2011 e ritualmente depositato il successivo 28 settembre, la sig.ra Maria Chiara Proto, consigliere comunale di minoranza, ha impugnato il diniego di accesso, emesso dal Comune di Controne, al brogliaccio della Giunta comunale nonché il silenzio serbato dagli uffici comunali su una serie di istanze di accesso a documenti

amministrativi, meglio indicate in epigrafe. Ha quindi sollevato il vizio di violazione di legge (art. 43 d.lgs. 267/2000 artt. 2, 3 e 22 e ss. L. 241/1990 – artt. 33 e ss. Regolamento comunale del Comune di Controne), atteso il diritto del consigliere comunale ad accedere agli atti la cui conoscenza si riveli utile al miglior espletamento del mandato conferitogli.

Si è costituito il Comune di Controne resistendo.

Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è da ritenere infondato nella parte in cui parte ricorrente si duole della illegittimità del diniego interposto dall'Amministrazione comunale avverso l'istanza di accesso al brogliaccio delle delibere consiliari custodito dal segretario comunale, in quanto il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "i consiglieri comunali e provinciali non sono legittimati ad accedere al brogliaccio formato dal segretario comunale per la successiva redazione del testo di una delibera consiliare, in quanto i relativi appunti in ordine alle opinioni espresse e alle valutazioni manifestate dai membri consiliari non integrano un documento amministrativo" (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 31 dicembre 2003, n. 1823).

Il ricorso è invece da accogliere con riferimento alle ulteriori istanze di accesso di cui in epigrafe.

L'actio ad exhibendum esercitata dalla ricorrente, nella valorizzata qualità di consigliere comunale di minoranza, trova preciso fondamento normativo nell'art. 43 d.lg. n. 267 del 2000, che riconosce ai consiglieri comunali (e provinciali), per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". La chiarezza ed univocità della norma è di tale forza cogente da indurre la giurisprudenza (C. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471) ad affermare che gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del "munus" da questi espletato. L'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale).

La difesa comunale, nell'evidenziare che talune istanze ostensive sarebbero state evase favorevolmente anche prima della proposizione del ricorso, richiama l'affermazione giurisprudenziale secondo cui "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (cfr. n. 4471 cit.). Nel caso di specie, tuttavia, non si possono ritenere varcati i confini di proporzionalità e ragionevolezza tracciati dall'autorevole intervento del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, in quanto le istanze di accesso di cui in epigrafe sub b) contengono adeguato riferimento ad atti specifici, il cui reperimento non comporta, in termini plausibili, un aggravio particolarmente significativo a carico dei compulsati uffici comunali.

Il ricorso è, in parte qua, pertanto da accogliere, con conseguente condanna del Comune resistente a provvedere alla consegna degli atti richiesti, ove non ancora oggetto di spontanea ostensione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1470/2011, come in epigrafe proposto da Proto Maria Chiara, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Controne di consegnare alla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza (o dalla sua notificazione, se anteriore), ove non già avvenuto spontaneamente, gli atti di cui in epigrafe, limitatamente alle istanze sub b).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 dicembre 2011 e 11 gennaio 2012. con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

====

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Sentenze:

Registro Generale: 1438/2003

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente, relatore

ANTONIO MASSIMO MARRA Ref.

STEFANO TENCA Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella camera di consiglio del **19 Dicembre 2003**

Visto il ricorso 1438/2003 proposto da:

CERIBELLI GIOVANNA

CATTANEO EZIO

rappresentati e difesi da:

IN PROPRIO

con domicilio eletto in

presso

IN PROPRIO

contro

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

rappresentato e difeso da:

SEGR. COM.LE POSITANO DIANA

con domicilio eletto in CAPRINO BERGAMASCO

per l'accertamento del diritto al rilascio di copia di documentazione comunale,

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e udite, altresì, le parti senza l'assistenza di difensori;

Visto:

il ricorso notificato il 4.12.2003, tempestivamente depositato, con cui i sigg.ri Giovanna Ceribelli ed Ezio Cattaneo, consiglieri comunali di Caprino Bergamasco, hanno richiesto l'accertamento dell'obbligo del resistente Comune di rilasciare copia della documentazione di cui alla lettera del 3.9.2003;

vista, altresì, la memoria con la quale l'Amministrazione ha illustrato le proprie ragioni difensive;

Rilevato:

che in base all'art. 43 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato e che essi sono tenuti a tal fine al segreto nei casi esplicitamente determinati dalla legge;

che a norma dell'art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241 il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi;

Considerato:

che dalla suddetta nota 3.9.2003 si ricava che gli istanti intendono ottenere copia dell'elenco dei residui attivi e passivi relativi al conto consuntivo 2002, del libro mastro riguardante lo stesso esercizio 2002, delle schede con l'imputazione delle reversali riguardanti i contributi dovuti dalle emittenti installate a Valcava, dell'eventuale delibera con l'eliminazione dei suddetti introiti inseriti a bilancio;

che dal letterale tenore dell'atto introduttivo e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, altresì, la sussistenza di pregresse domande dirette al rilascio di copia di decreti sindacali con l'indicazione delle indennità percepite dal Segretario comunale e della sua retribuzione di posizione, rilasciati agli interessati con cancellazione di detti ultimi dati, nonché del brogliaccio relativo alla delibera 15.5.2003, n. 11 del Consiglio comunale;

Ritenuto:

che alla stregua delle norme più sopra indicate la domanda in questa sede avanzata è fondata, fatta espressa eccezione per quella pertinente detto ultimo documento, non potendo essere opposto ai consiglieri comunali alcun rifiuto in ordine al rilascio della documentazione in questione, ivi compresa quella contenente dati sensibili, posto che gli istanti l'hanno richiesta per l'esercizio della loro potestà di controllo sulla gestione comunale, ivi compresa quella relativa al personale, essendo comunque tenuti a serbare il riserbo su ogni elemento se del caso riservato;

che in proposito, tuttavia, tenuto conto del numero di copie del libro mastro, lo stesso potrà essere dato in visione agli istanti, i quali preciseranno successivamente quali siano le copie dello stesso che intendono conseguire;

che la stessa conclusione non vale per il brogliaccio dal Segretario comunale per la successiva redazione della delibera consiliare citata, posto che lo stesso non rappresenta alcun documento amministrativo, contenendo meri appunti rispetto ad opinioni espresse e valutazioni manifestate dai componenti del consiglio comunale successivamente riportate nel testo della stessa delibera comunale debitamente approvata dal Consiglio;

che il ricorso deve essere conseguentemente accolto, nei limiti di cui in motivazione;

che non vi è luogo a liquidazione delle spese di giudizio, essendosi le parti difese in proprio senza l'assistenza di legali;

P.Q.M.

il T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Comune di Caprino Bergamasco di rilasciare alla dott.ssa Giovanna Ceribelli ed al signor Ezio Cattaneo la documentazione indicata in motivazione con le modalità ivi precisate, respingendo la sola domanda relativa al brogliaccio della delibera consiliare 15.5.2003, n. 11. Nulla per le spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 19 Dicembre 2003

NUMERO SENTENZA

1823 / 2003

DATA PUBBLICAZIONE

31 – 12 - 2003